

## CCLXXXII.

1<sup>a</sup> TORNATA DI LUNEDÌ 26 MAGGIO 1884

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del disegno di legge per modificare le leggi sulle pensioni militari — Il deputato Corvetto relatore, parla sull'articolo 4 diventato 5 — Parlano quindi i deputati Della Rocca, Ricotti, il ministro della guerra, il ministro delle finanze ed il deputato Sani Giacomo — Sono approvati gli articoli 5 e 6 — Sull'articolo 7 discorrono i deputati Pais, Picardi, Sani Giacomo, Luciani ed il ministro della guerra — Approvansi gli articoli 7, 8 e 9 — Osservazioni dei deputati Tenani, Curioni, Cavalletto, Ricotti, Majocchi, Pisardi, Nocito e del ministro della guerra, sull'articolo 10 — Approvasi l'articolo 10 e si respinge un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Tenani e Curioni — Sull'articolo 11 parlano i deputati Ricotti, Sani Giacomo, Ercole, Della Rocca, Picardi, Luciani, i ministri della guerra e delle finanze — Approvasi l'articolo 11.*

La seduta comincia alle ore 10 antimeridiane.

**Quartieri**, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana, che è approvato.

**Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari del regio esercito.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari del regio esercito.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare sull'articolo 4, diventato 5.

**Corvetto**, relatore. La Commissione domandò l'altro giorno tempo per riflettere sopra alcune osservazioni fatte dall'onorevole Ricotti. Veramente la colpa di questo indugio è tutta mia; perchè non riuscii a comprendere subito le sue osservazioni.

Udii parlare di massimi, di minimi mutati, di tariffe variate, ecc., e siccome tutto ciò non stava in fatto, così non potei subito comprendere e rispondere. È però vero che a norma della seconda linea della tabella, che era già votata coll'articolo 1<sup>o</sup>, e che quindi più non si poteva e, dirò anche che non si doveva cambiare, è vero, dico, che, secondo questa tabella, al furiere maggiore si dà un massimo di pensione di 805 lire e un minimo di 550, disposizioni che non esistevano nella tabella annessa alla legge del 1865; e che per questa disposizione un furiere dopo otto anni di grado diventato furiere maggiore, quando fosse al termine di 12 anni collocato a riposo, verrebbe a prendere meno come furiere maggiore che come furiere.

Però sta un altro fatto; che è nella giurisprudenza della Corte dei conti e nello spirito di tutte le leggi di pensione che, quando la pensione del grado attuale per una circostanza qualunque viene a risultare inferiore a quella cui il pensionato

avrebbe diritto nel grado inferiore, e non è caso nuovo, egli può domandare e farsi liquidare la pensione nel grado inferiore.

Che succederà, quindi? Che a questo furriere, che avrà servito 8 anni come furriere e 4 come furriere maggiore, converrà più la pensione come semplice furriere, coll'aumento di un quinto. Ma per contro il furriere maggiore che al momento del suo collocamento a riposo avrà 12 anni in tale grado, otterrà la pensione aumentata di un quinto, non dal grado di furriere, ma da quello di furriere maggiore: avrà insomma il vantaggio di un decimo.

Veramente sarebbe stato meglio, per fare una scala esatta, che la pensione del furriere maggiore, invece di limitarla ad un solo *decimo* sopra quella del furriere, la si fosse fatta ascendere al *quinto* o meglio ancora al *quarto*, e così l'inconveniente avvertito dall'onorevole Ricotti si sarebbe evitato in modo assoluto; ma pare che il Ministero non abbia creduto di fare questa variante: nè spettava alla Commissione di farla, dacchè implica maggiore spesa.

Mi pare, quindi, di aver chiarito abbastanza la cosa. La osservazione dell'onorevole Ricotti era completamente esatta; fu mia la colpa di non averla intesa subito. Rimane però sempre, che nell'applicazione della legge non vi sarà danno per nessuno.

**Della Rocca.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole della Rocca ha facoltà di parlare.

**Della Rocca.** Le spiegazioni che ci ha favorito l'onorevole relatore, credo che ci debbano confermare nel concetto, che erano assai giuste le osservazioni dell'onorevole Ricotti; e che, esistendo la disparità e la incongruenza, già dall'onorevole Ricotti accennata, convenga ripararvi.

L'onorevole relatore ha creduto di dare un affidamento sicuro, col fare appello alla giurisprudenza della Corte dei conti; ma egli comprende meglio di me che i legislatori non debbono affidarsi a una giurisprudenza che può essere mutata, ed è spesso oscillante; anzi, le leggi debbono essere fatte con tale chiarezza e precisione, da eliminare qualsiasi possibilità di incertezza e di variazione nella giurisprudenza.

Di poi, l'onorevole relatore ha creduto di trovare un altro rimedio dicendo, che il furriere maggiore, quando non è pago della pensione come furriere maggiore, potrà optare per la pensione del grado inferiore. E questo, veramente è curioso: che cioè, colui che è investito di un grado superiore debba ricorrere, come a un rimedio in suo vantag-

gio, alla accettazione della pensione che corrisponde al grado inferiore.

Quando una tabella di pensioni presenta tali inconvenienti, a me non pare che possa dirsi informata a criteri di giustizia. Siamo ancora in tempo per correggerla; ed io oso sperare che lo egregio ministro della guerra e la Commissione, compenetrati da queste osservazioni, finiranno col riparare a questa incongruenza, che fu sì bene rilevata dall'onorevole Ricotti. Non aggiungo di più, perchè mi pare una questione molto chiara; e mi auguro che la Camera vorrà adottare un provvedimento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ferrero, ministro della guerra.** Io non credo che valga la pena di ritornare sopra l'articolo 1° col quale si approvò la tabella.

Può darsi che vi siano furieri maggiori che non abbiano i 12 anni di servizio; ma ve ne possono essere molti di coloro che han diritto alla giubilazione, che li abbiano.

Quando si osserva che il furriere maggiore avrebbe 50 lire di meno, è da notarsi che esso ha 55 centesimi di più di paga al giorno, il che fa 200 lire di più all'anno.

Se egli dunque ha 16 anni di servizio, e fa liquidare la sua pensione in base al suo grado di furriere maggiore, non perde nulla, perchè in questi quattro anni dal 16° al 20° avrà ricevuto 800 lire.

Non mi pare perciò che valga la pena di ritornare su quello che già la Camera ha ammesso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

**Ricotti.** Colle spiegazioni che sono state date mi pare che la questione si potrebbe ritenere risolta nel senso, che saran tolte quelle anomalie che potevano verificarsi nell'applicazione di questa nuova legge.

Infatti poteva accadere per l'applicazione letterale della legge stessa, che uno di grado superiore, per il fatto d'essere stato promosso uno, due o tre anni prima della sua giubilazione, venisse ad essere danneggiato facendosi liquidare la pensione in base alla legge che discutiamo; donde la convenienza per lui a farsi liquidare la pensione di grado inferiore.

Si osservò che la Corte dei conti ammette questo modo di liquidazione. Ora, se la Corte dei conti ammette realmente questo modo di liquidazione, io non ho nulla da osservare, e tutte le difficoltà così sparirebbero. E si badi che non si tratterebbe solo dei furieri maggiori, ma in altri due casi

si potrebbe verificare lo stesso inconveniente, e sono dessi pei capitani promossi a maggiore, meno di due anni prima del loro collocamento a riposo, e pei caporali promossi sergenti.

Se il Ministero e la Commissione mi daranno affidamento che la Corte dei conti darà alla legge l'interpretazione da me testè indicata, allora io non ho più nulla ad aggiungere. Ma come osservava l'onorevole Della Rocca, qualche volta le interpretazioni larghe non sono quelle che si seguono di preferenza, specialmente quando si tratta d'applicare una legge nuova.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

**Della Rocca.** Noi non possiamo avere garanzie sulla giurisprudenza che la Corte dei conti sarà per seguire.

È necessario far le leggi precise e chiare, affinché non ci possa mai entrare l'arbitrio; bisogna seguire nelle leggi l'assioma di Bacone da Verulmio: "*optima lex quae minimum relinquit arbitrio judicis.*"

Le leggi debbono essere precise e chiare e lasciare quanto meno è possibile al potere discrezionale di chi deve applicarle. Quale garanzia potete avere dalla giurisprudenza della Corte dei conti? Oggi la Corte dei conti può giudicare in questo senso, domani potrà mutar d'avviso, mutando coloro che ora la compongono. La garanzia migliore dunque è quella di correggere e chiarire la legge in questo punto, poichè a me sembra un'incoerenza imperdonabile il dare la pensione del grado inferiore a colui che ha un grado superiore: la pensione deve essere sempre commisurata al grado ed al tempo del servizio prestato.

Consacrando noi nella legge quest'incongruenza, non possiamo a meno di andare incontro ad una giusta critica, ad una taccia d'ingiustizia da noi commessa.

Stabiliamo la pensione secondo l'anzianità di servizio e il grado occupato: in questo modo saremo sicuri del fatto nostro, e non avremo bisogno di rimettercene alla giurisprudenza della Corte dei conti, la quale, comunque si contenesse, non assicurerebbe mai il vero principio di una giusta parificazione, inquantochè porrebbe nella necessità colui che ha il grado maggiore di optare per la pensione di chi ha il grado minore, cosa che a me non par nè giusta, nè conveniente.

Spero che l'onorevole ministro della guerra acconsentirà che si corregga quest'errore, questo inconveniente, e l'egregia Commissione, che pur rappresenta i diritti di questo consesso, dovrebbe pensare anche un po' colla testa sua, quanto alla

elaborazione e alle proposte della legge, perchè esse corrispondano ai legittimi desideri della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Corvetto, relatore.** Prima di tutto debbo osservare all'onorevole Della Rocca che questa discussione è fuori di luogo, perchè la tabella non si può più modificare, essendo già stata votata col l'articolo 1.

Del resto poi respingo la taccia di incoerenza che l'onorevole preopinante ci ha fatta, perchè questa disposizione che esiste nella legge per le pensioni militari, esiste parimenti in quella delle pensioni per gli impiegati civili.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Per tranquillare i dubbi dell'onorevole Della Rocca, io mi permetterò di dire che è difficile che la Corte dei conti possa mutare la sua giurisprudenza su questo punto, imperocchè, quando nella legge si accorda il diritto di opzione, che è una delle basi essenziali del diritto positivo sulle pensioni, la Corte non può non ammetterne l'esercizio. Mi pare perciò impossibile il timore che la Corte dei conti non ammetta il furioso maggiore ad optare per una pensione più favorevole, quando questo diritto di opzione è garantito da tutto il sistema della legge sulle pensioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

**Ricotti.** Come ho dichiarato, io mi accontento delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, che la Corte dei conti interpreta nel senso da lui indicato la legge. Ma con questa legge si presenterà un caso nuovo, quello cioè del capitano promosso maggiore uno o due anni prima del suo collocamento a riposo, il quale caso non mi pare compreso nell'interpretazione data dall'onorevole ministro delle finanze.

Tutto ben considerato non mi parrebbe inopportuna l'aggiunta di un articolo che concretasse il nostro pensiero, sul quale, se non m'inganno, siamo tutti d'accordo, quello cioè di impedire che per il fatto di una promozione ottenuta prima del collocamento a riposo, l'individuo abbia a scapitare nella liquidazione della pensione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ferrero, ministro della guerra.** Veramente i calcoli che ha fatto l'onorevole Ricotti, per stabilire questa differenza di pensioni tra i capitani e i maggiori, secondo questa tabella, io non li

credo fondati. Per esempio il capitano con tre sessenni viene a prendere 3338 lire, ed il maggiore, senza i sessenni, viene a prenderne 3521. Io credo che i calcoli presi per base della tabella sien giusti, ma comunque è facile rifarli.

Del resto per tranquillare tutti, io non ho nessuna difficoltà che si aggiunga un articolo nel senso indicato dall'onorevole Ricotti; ma non lo credo necessario, perchè è impossibile che si possa stabilire che un graduato superiore abbia una pensione minore di quella di un graduato inferiore.

È una cosa questa che non ha bisogno di essere dichiarata per legge: è naturale. Tuttavia io non ho difficoltà di accettare un articolo in questo senso, se la Camera crede che non sia bastantemente assicurato questo diritto agli ufficiali.

**Presidente.** Ci sono proposte? Diversamente dovrei mettere in votazione l'articolo.

**Sani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Sani.** Mi parrebbe che si potesse aggiungere all'articolo 11 della legge, dove si dice che l'ufficiale può optare per la vecchia tabella della legge del 1865 l'inciso seguente:

“ ... o per la pensione del grado inferiore, qualora a lui giovi. ”

**Depretis, presidente del Consiglio.** Benissimo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ferrero, ministro della guerra.** Il Ministero è disposto ad accettare la proposta dell'onorevole Sani, di cui si potrà trattare all'articolo 11.

**Presidente.** Con questa riserva metto ai voti l'articolo 4° divenuto 5°:

“ Sono aboliti i privilegi, stabiliti a favore di alcuni militari, dall'articolo 8 della legge 7 febbraio 1865.

“ Continueranno però a godere dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado, ed un tale aumento potrà essere computato al disopra del massimo fissato dalla tabella.

“ I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contano 6 anni di servizio nel loro grado e 20 di permanenza nella loro arma, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione. ”

(È approvato.)

Articolo 5° divenuto 6°:

“ Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati, revocati o rimossi e dei militari riformati di truppa viene esteso il beneficio della reversibilità

della pensione od assegnamento temporaneo di cui godeva il marito o padre all'epoca della morte nella quota stabilita per legge (il terzo).

“ Le vedove e gli orfani degli ufficiali e militari morti in servizio prima di aver acquistato il diritto a liquidare pensione di ritiro, saranno considerati per la liquidazione della loro pensione o del loro assegnamento come vedove ed orfani di ufficiali o militari riformati. ”

(È approvato.)

Articolo 6° divenuto 7°:

“ Le disposizioni della presente legge possono essere invocate dagli ufficiali entrati in posizione di servizio ausiliario prima della sua promulgazione, allorchè, cessando essi d'autorità da tal posizione, si procederà per loro alla liquidazione definitiva della pensione.

“ Le disposizioni stesse potranno applicarsi anche ai capi musica stati giubilati posteriormente alla emanazione della legge 27 luglio 1879, ed, ove ne sia il caso, alle loro vedove ed orfani. ”

Ricordo che a questo articolo sono state proposte due aggiunte: l'una dell'onorevole Luciani e l'altra dell'onorevole Sani.

L'onorevole Cucchi Francesco ha facoltà di parlare.

(Non è presente.)

Perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pais.

**Pais.** Avrei desiderato di parlare nella discussione generale di questa legge; ma le condizioni della mia salute non me lo permisero. Farò qualche osservazione su questo articolo 6° divenuto 7°. Io anzi aveva preparato un'emendamento, che non ho creduto conveniente di presentare in seguito alle dichiarazioni fatte dagli onorevoli ministri della guerra e delle finanze. Essi hanno dato affidamento alla Camera che, in un tempo più o meno breve, presenteranno disposizioni tali da migliorare la posizione dei riformati e pensionati anteriormente alla presente legge. Quindi l'aggiunta che io aveva in animo di presentare sembrerebbe in certo modo una offesa all'attendibilità delle promesse degli onorevoli ministri, i quali spero non mancheranno di mantenerle. L'aggiunta era così concepita: “ Le disposizioni della presente legge saranno estese con ulteriori provvedimenti ai pensionati e riformati con le leggi del 1865, del 1871 e del 1881. ” Ma se per un doveroso riguardo io non presento un tale emendamento, credo però che sia più che necessario, indispensabile che tanto il Governo quanto la

Camera si occupino della situazione deplorabile creata ad una classe di ufficiali, specialmente a quelli riformati in base alla legge del 1871, dei quali appunto io parlai nella discussione del bilancio della guerra l'anno scorso.

Prego l'onorevole ministro della guerra a considerare che vi sono ufficiali riformati con quella legge, i quali non percepiscono che un meschino stipendio di lire 28,02, vale a dire, presso a poco, 90 centesimi al giorno. Io domando se può la Camera permettere che ufficiali, i quali hanno reso utili ed efficaci servizi alla nazione sieno retribuiti con una pensione di 90 centesimi al giorno. Io vorrei inoltre che ci occupassimo seriamente della posizione in cui si trovano tutti i pensionati. A questo riguardo potremmo prendere esempio dalle altre nazioni. Il Belgio nel 1877 fece una legge per migliorare la condizione di tutti i pensionati e riformati; così fecela Francia nel 1881. In Germania si sono aumentate, con leggi speciali, le pensioni; e ora si propone che gli ufficiali e militari riformati siano esonerati dalle imposte tanto governative quanto provinciali e comunali. Ma da noi finora nulla si è fatto per quella numerosa classe di benemeriti ufficiali che hanno tutto sacrificato per il loro paese, e ai quali in gran parte si deve se oggi l'Italia è unita e indipendente.

Il Governo con la presente legge provvede all'avvenire degli ufficiali dell'oggi, perchè comprende che la pensione fin qui elargita è troppo esigua. E sta bene; ma eguali bisogni, ed eguali se non maggiori diritti hanno gli ufficiali pensionati finora, e la esclusione loro a fruire dei vantaggi attuali è una colpa; essi porteranno la pena di avere servita la patria nei momenti del maggior pericolo, di avere più potentemente di quanto oggi non si possa, contribuito a costituirla in nazione, a liberarla dal servaggio straniero.

La presente legge senza accontentare gli ufficiali che dovranno approfittarne, scontenterà quelli esclusi.

Pensate, o signori, alle conseguenze che può produrre questo malcontento perchè fondato su giuste ragioni.

Vi è poi nell'articolo 6 una disposizione che secondo me non è nè chiara nè giusta. Nell'articolo 6 difatti è detto così:

“ Le disposizioni della presente legge possono essere invocate dagli ufficiali entrati in posizione di servizio ausiliario prima della sua promulgazione, allorchè, cessando essi d'autorità da tal posizione, si procederà per loro alla liquidazione definitiva della pensione. ”

Dunque perchè gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, possano fruire dei vantaggi della nuova legge, debbono necessariamente essere posti in riposo per autorità. Ma si trovano certo molti ufficiali, i quali non possono più oltre proseguire a prestar servizio in posizione ausiliaria sia per infermità, sia per altre circostanze. Or bene, questi poveri disgraziati, costretti a chiedere la pensione di riposo, non potranno partecipare ai benefici di questa legge.

Desidero quindi che a tal riguardo il relatore e il ministro, trovino modo di sancire fin d'ora il diritto a tutti gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, di approfittare dei benefici accordati dalla presente legge. Io non mi dilungo di più; ed aspetterò le parole del ministro e del relatore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ferrero, ministro della guerra.** Io non ho da rispondere nulla all'onorevole Pais in quanto alle sue osservazioni all'articolo 6, poichè il Ministero e la Commissione si sono messi d'accordo per proporre la soppressione di quell'articolo, facendo poi un emendamento all'articolo 11, nel quale sarebbero incluse le disposizioni dell'articolo 6; fatta astrazione dalla questione del riposo di autorità. Quindi per codesto rispetto sarà pienamente soddisfatto il desiderio dell'onorevole Pais.

Io anticipo forse la discussione; ma credo che ciò sia bene per fissare le idee e l'andamento della discussione stessa. Fin da quando si discusse la legge sulla posizione ausiliaria, si dichiarò esplicitamente che coll'assegnamento, che si accordava agli ufficiali passati in posizione ausiliaria, si credeva di dare loro come un acconto di pensione, finchè si potesse presentare una legge che li compensasse della perdita che farebbero con quest'assegnamento, venendo collocati a riposo. Non ho che da leggere le parole, che dissi nella seduta dell'8 giugno in risposta agli eccitamenti di vari oratori.

“ Devo soggiungere, in ultimo, che, dappoichè è annesso a questa posizione di servizio ausiliario un assegno speciale, io ho creduto di poter accettare la legge siccome quella che porge mezzo di dar tempo a questi ufficiali di aspettare la riforma della legge delle pensioni, che è uno dei punti principali del mio programma. ”

Analoghe dichiarazioni furono fatte in Senato. Quindi nell'articolo 11 si propone che la liquidazione definitiva della pensione di tutti gli ufficiali in posizione ausiliaria sia fatta secondo i

nuovi stipendi. Così resteranno eliminate tutte le obiezioni che si sono fatte a quest'articolo 6.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

**Sani Giacomo.** Io aveva chiesto di parlare per svolgere il mio emendamento; ma prima desidererei conoscere il parere dell'onorevole signor ministro.

**Ferrero, ministro della guerra.** Scusi, io proporei che fosse soppresso l'articolo 6.

**Sani Giacomo.** Allora ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Dunque l'onorevole ministro propone la soppressione dell'articolo 6, divenuto 7.

La Commissione consente?

**Picardi. (Presidente della Commissione.)** La Commissione è d'accordo coll'onorevole ministro di togliere l'articolo 6, perchè le disposizioni di quest'articolo, che dovrebbero rimanere nella legge, saranno compenstrate nell'articolo 11, che sarà modificato.

**Presidente.** Dunque, se nessuno si oppone, l'articolo 6, divenuto 7, è soppresso.

**Luciani.** Ci riserviamo però di parlare all'articolo 11.

**Presidente.** Gliene darò facoltà allora.

Ora passiamo all'articolo 7.

“ Art. 7. Gli ufficiali in servizio ausiliario, che conservino la voluta idoneità potranno essere conservati in tale posizione fino ai limiti seguenti di età:

Tenenti generali	72 anni.
Maggiori generali	65 „
Colonnelli	58 „
Tenenti colonnelli	58 „
Maggiori	58 „
Ufficiali inferiori	54 „

(È approvato.)

“ Art. 8. Le indennità annue degli ufficiali che verranno collocati in posizione di servizio ausiliario rimangono stabilite in lire:

1000	pei tenenti generali;
700	pei maggiori generali;
400	pegli ufficiali superiori;
350	pei capitani;
250	pei subalterni; „

(È approvato.)

**Presidente.** L'articolo nono del disegno ministeriale è stato soppresso ed è stato sostituito nel disegno della Commissione dall'articolo 6 della legge 17 ottobre 1881.

“ Art. 9. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1881 n. 435, (serie 3ª) è modificato in ciò che i limiti d'età per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali inferiori dei RR. carabinieri, del corpo contabile e del corpo veterinario debbano essere gli stessi come quelli dalla legge medesima stabiliti per gli altri Ufficiali inferiori del R. Esercito di grado corrispondente. „

(È approvato.)

“ Art. 10. Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge sullo stato degli uffiziali e per la liquidazione della pensione ai militari feriti in guerra o in servizio comandato, o comunque collocati a riposo per infermità provenienti da causa di servizio, sarà considerato come *minimo* della pensione per ciascun grado la pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e come *massimo* i quattro quinti allo stipendio. „

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Tenani, che propone un'aggiunta.

**Tenani.** La mia proposta, come la Camera vede, è molto chiara, molto semplice e dirò anche molto vecchia. Nacque circa 10 anni sono in Senato e fu tenuta a battesimo dai generali Mezzacapo e Menabrea.

Si dovrebbe presentare dunque sotto lieti auspici. Di che cosa si tratta? Si tratta di estendere i benefici accordati ai medici colla legge 9 ottobre 1863, a quegli ufficiali di artiglieria e del Genio che provengono dagli ingegneri. Infatti si disse ai medici: voi entrate nell'esercito ad un'età piuttosto avanzata; per voi nell'esercito non v'è una istituzione che possa educarvi; dunque è conveniente che nei calcoli della vostra pensione si computino gli anni degli studi universitari.

A me pare che questa stessa ragione debba valere anche per gli ufficiali di artiglieria e del Genio che provengono dagli ingegneri.

Mi si dirà che per gli ufficiali di artiglieria e del Genio, v'è un istituzione nell'esercito, che li forma; che v'è l'Accademia militare e che questa istituzione per i medici non c'è. Ma questa mi pare una di quelle ragioni che finiscono col non provar niente. Infatti, se l'Accademia non ha prodotto un numero sufficiente di ufficiali di artiglieria e del Genio, qual'era necessario, è naturale che per quelli che non ha prodotto, è come se l'Accademia stessa non ci fosse stata. Se l'Accademia avesse prodotto il numero necessario di ufficiali di artiglieria e del Genio, naturalmente a tutti questi ufficiali si sarebbero computati gli

anni dell'Accademia. Io non so dunque perchè non si abbiano a computare gli anni dell'Università a quegli ufficiali che non sono stati prodotti dall'Accademia.

Ma dirò anche di più: a me pare che vi siano delle ragioni più quasi a favore degli ufficiali che provengono dagli ingegneri, che non a favore dei medici. Infatti il medico che cosa fa quando sta sotto le armi? Puramente e semplicemente il medico; e quando se ne va, può continuare nella sua professione; non ci ha scapitato niente pei suoi studi e nella pratica, anzi, ci ha guadagnato.

Invece, alcune delle mansioni dell'ingegnere che va a fare, per 30 anni, l'ufficiale di artiglieria o del Genio, capisco che hanno rapporti con la ingegneria; ma molte altre non li hanno punto. Certo è che quando questo ufficiale esce dall'esercito non si può dire che sia sempre un provetto ingegnere. Poi vi sono anche delle altre considerazioni. Gli ufficiali che provengono dagli ingegneri sono, per necessità di cose, in una posizione un po' inferiore rispetto a quelli che provengono dall'Accademia. Già, sono meno giovani; e basta questo perchè tutti capiscano che per loro la carriera deve esser meno brillante che per gli altri della Accademia. Quindi i sessennii, sui quali si fa tanto conto con questa legge, saranno goduti da questi ufficiali in assai piccol numero: poichè quelli fra costoro che arrivano al 30° anno di servizio si trovano anche a raggiungere la età per la giubilazione. Quindi le pensioni di autorità cadranno assai più spesso sulle spalle di questi ufficiali, che non di quelli provenienti dalla Accademia. Vi sarebbero anche altre considerazioni da fare, un po' morali, un po' politiche. Figuratevi che molti ingegneri entrarono nel 1859 come ufficiali nell'esercito; ed erano esperti ingegneri; e questi non si può negare che esercitassero una certa influenza sulla pubblica opinione. Alcuni di loro, poi, lasciarono anche una posizione splendida. In fine, si tratta che sono rimasti pochi, pochissimi. Facendo loro questo beneficio, non si fa danno a nessuno; e l'aggravio per la finanza mi pare che sia piccolo, poichè non è che essi non abbiano diritto a pensione, ma soltanto si accorda loro di averla due o tre anni prima. Io so che, con lo stretto diritto, con la ragione ferrea, dirò così, si potrà trovare che il caso di questi ingegneri non è identico con quello dei medici: lo so. Ma si tratta di una questione di equità, di una questione di convenienza, di una questione di perequazione, dirò così, morale.

Credetelo, o signori: in nessuna istituzione, in nessun sodalizio si è tanto sensibili a simili questioni di sperequazione, come nell'esercito. Ma

non è mica che se ne faccia una questione di interesse materiale: chi crede questo, non è stato nell'esercito. Si fa anche di queste piccole cose, non so, una specie di questione morale, e forse si annette tanta importanza alla perequazione dei diritti e degli uffici, perchè si sente in tutto l'esercito la necessità della perequazione dei doveri. Credo che questa sia una causa che debba piacere tanto agli Dei quanto a Catone; quindi non vi spendo sopra altre parole. Se la Camera non l'accettasse, proprio vorrebbe dire che io non l'ho saputa sostenere; vorrebbe dire che avrei parlato come ho potuto, non come ho voluto, ed avrei dovuto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ferrero, ministro della guerra.** Io apprezzo moltissimo le considerazioni esposte così bene dall'onorevole Tenani. Ma gli faccio osservare che lo scopo di questa legge è un solo, ed è quello di liquidare le pensioni dei militari allo stesso modo delle pensioni civili.

Io non posso quindi accettare che si divaghi in riforme che non avrebbero limite, perchè ce ne sarebbero tante altre da introdurre, che se se ne ammette una, non c'è ragione per non ammetterne un'altra.

La proposta dell'onorevole Tenani si sarebbe dovuta fare un anno fa circa, quando si propose il reclutamento d'ufficiali del Genio e di artiglieria tra gli ingegneri; allora si sarebbe potuto benissimo, transitoriamente, introdurre la disposizione che ora ci è venuta dinanzi.

Quando gli ufficiali, cui ha alluso l'onorevole Tenani, furono ammessi, sapevano benissimo che il loro servizio non datava che dal momento in cui entravano in servizio. Il confronto dunque non istà, con gli altri ufficiali usciti dall'Accademia, poichè questi a 17 anni sono soldati, e tutte le volte che c'è stato da mobilitare l'esercito, essi sono subito usciti, ed hanno prestato il loro servizio militare, e molti hanno guadagnato delle medaglie; insomma essi sono stati sottoposti alle leggi militari, il che non avviene per gli altri.

Oltre a ciò c'è il confronto cogli impiegati civili; anche tra gli impiegati civili vi sono di quelli che hanno fatti i corsi di matematiche, vi sono avvocati che hanno fatti gli studii di legge; ora anche a questi bisognerebbe computare gli anni passati all'Università. E ciò a me non pare giusto; ond'è che non posso accettare la disposizione proposta dagli onorevoli Curioni e Tenani.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Nella discussione generale sono stato io appunto che ho sollevato la questione di pareggiare, per rapporto alle pensioni, le condizioni degli ufficiali di artiglieria e genio che provengono dalle scuole d'ingegneria con quelle degli ufficiali che provengono dall'Accademia, e con quelle degli ufficiali medici.

Io volontieri ho sottoscritto il nuovo articolo di legge proposto dall'onorevole Tenani al quale ha testè risposto l'onorevole ministro dicendo in sostanza: che l'assunzione di ufficiali d'artiglieria e genio provenienti da ingegneri è più un'eccezione che una regola; che questi ufficiali conoscono la condizione a cui sono assunti; e che per conseguenza in certo qual modo, se loro questo non garba, non sono obbligati a prendere servizio.

Ed io rispondo all'onorevole ministro della guerra, che il suo ragionamento potrebbe forse stare se gli ufficiali d'artiglieria e genio, provenienti dal Corpo degli ingegneri, si assumessero quando lo Stato non ne ha di bisogno; e dico forse, giacchè, quando il Ministero assume degli impiegati che debbono attendere ad eguali incumbenti, è misura di giustizia il fare in modo che essi abbiano eguale trattamento. Ma il ragionamento fatto dall'onorevole ministro assolutamente non sta, giacchè gli ufficiali d'artiglieria e genio provenienti dal Corpo degli ingegneri si assumono quando lo Stato ha bisogno di completare i quadri, quando si ha in vista qualche fatto straordinario, quando insomma i bisogni sono tali da non esservi modo di fare diversamente.

Ha già dimostrato eloquentemente l'onorevole Tenani che gli ingegneri allievi non sarebbero assunti in servizio se lo Stato non ne avesse bisogno, e quindi è verso questi non equo, un trattamento inferiore a quello usato per gli ufficiali di artiglieria e genio che escono dall'Accademia.

Per queste ragioni mi unisco alle parole testè pronunziate dall'onorevole Tenani, e domando all'onorevole ministro e alla Commissione di voler tenere in considerazione la fatta proposta, da non altro ispirata fuorchè da sentimenti di pura equità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** In appoggio della proposta aggiunta non fo che menzionare un mio ricordo che mi è presente. Nel 1859 parecchi giovani ingegneri laureati si sono arruolati come soldati volontari nell'esercito...

**Corvetto, relatore.** Anche degli avvocati.

**Cavalletto.** ... ed anche degli avvocati, dice l'onorevole relatore; ma se gli avvocati entrassero nel

corpo giudiziario militare, dovrebbero avere diritto anch'essi che fossero computati a loro favore per utili nella liquidazione della pensione due anni di studio legale come fu già stabilito per i medici.

Se si computa ai medici, dovete computarlo necessariamente anche a quei professionisti che o già ingegneri civili trovansi adesso nel corpo degli artiglieri, od avvocati sono ora applicati ai tribunali militari, e quindi venendo alla discussione di cui si tratta, è di tutta giustizia che gli ingegneri che sono entrati ed hanno grado di ufficiali nell'artiglieria o nel genio abbiano il beneficio che hanno i medici appartenenti al corpo sanitario militare.

L'onorevole ministro ha detto: ma gli ufficiali che escono dall'Accademia sono militari; ed io ricorderò all'onorevole ministro che nel 1859 molti ingegneri laureati hanno preso le armi volontariamente nell'esercito, hanno fatto la campagna del 1859 come soldati, e poi essendosi allargato l'esercito per le annessioni dell'Italia centrale fu necessario di aumentare, di allargare la pianta degli ufficiali di artiglieria, ed allora si è fatto appello a questi soldati, e quelli che hanno voluto concorrervi andarono a Torino, e dopo pochi mesi di istruzione, data ad essi in una scuola provvisoria di applicazione, furono poi nominati sotto tenenti di artiglieria, e alcuni di essi sono ora ufficiali superiori d'artiglieria.

Ma questi pure, secondo alcuni, si dirà che non abbiano diritto ad un qualche riguardo, che non abbiano diritto ad essere equiparati ai medici che sono nel corpo sanitario militare? A me pare che l'abbiano anzi prevalente.

L'onorevole ministro dice: ma ora non facciamo riparazioni di giustizia in questa legge. Ma allora quando vorrà farla? Io non lo so.

Nelle sedute precedenti io ho parlato per altre riparazioni di tutta giustizia e di tutta urgenza ed ebbi risposta veramente a me non gradevole, ebbi solo l'assicurazione dell'onorevole presidente del Consiglio che sarà preso in considerazione quanto io ho raccomandato.

Ma io non so poi quando la considerazione promessa si tradurrà in atto, quando verrà ad effetto. Ad ogni modo l'articolo proposto dai colleghi Tenani e Curioni a me pare che sia di tutta giustizia, e che quanto all'economia della legge non la alteri punto, poichè trattasi di poche persone, e credo che non dovrebbe esservi difficoltà di fare in questa occasione una così piccola riparazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.



**Ricotti.** Mi spiace di dover parlare per combattere le proposte così validamente sostenute dagli onorevoli Tenani, Curioni e Cavalletto; ma sono in dovere di farlo, per averlo già fatto in Senato quando era ministro. Del resto, se questa proposta venisse approvata dalla Camera, io mi riserverei di farvi un'aggiunta, che consisterebbe nell'estendere gli stessi vantaggi ai volontari del 1859, 60 e 61, ed agli allievi usciti dall'Accademia militare di Torino prima del 1858, quando cioè non eran computati nei servizi militari gli anni trascorsi nelle scuole militari superiori, come si è fatto dopo il 1858.

Fra questi ci sono anch'io; (*Si ride*) ma io non ci guadagno nulla, perchè purtroppo ho già assai più di 40 anni di servizio.

Se si computano come utili per la pensione gli anni passati all'Università dagli ingegneri, che poi entrarono al servizio militare, questa disposizione bisogna applicarla a tutti i volontari del 1859, 60 e 61, che abbandonarono studi e impieghi privati per entrare nell'esercito, dopo aver compiuto i 20, 22, ed anche 25 anni.

Ora questa aggiunta credo che farà cader la proposta; e credo, facendo questo, di esser giusto ed equo. La ragione principale della proposta Tenani e Curioni la si deduce da un ugual favore già concesso ai medici. L'onorevole Tenani, mio amico personale e politico, ha detto che era quasi un sofisma il fare la differenza fra gli ingegneri e i medici, affermando che per i medici questo si faceva, perchè non c'era un Istituto governativo militare in cui potessero studiare prima di entrare nell'esercito.

A me questo non pare un sofisma, ma anzi una ragione molto seria e valida. Ma c'è anche di più. Il corso universitario per formare un medico è di 5 o 6 anni mentre nei concorsi speciali per ufficiali d'artiglieria e genio furono ammessi quelli che avevano compiuti i 3 anni di corso di matematica; la qual cosa costituisce una differenza assai considerevole.

Mi dispiace di dover fare una parte poco popolare, ma vi sono abituato e mi rassegno, poichè stimo di far cosa giusta ed equa.

Ripeto quindi che nel caso venisse presa in considerazione la proposta degli onorevoli Tenani e Curioni, io mi riserverei di farvi un'aggiunta perchè la stessa disposizione fosse applicata a tutti i volontari del 1859, 1860 e 1861 ai veterinari, agli ufficiali provenienti dall'Accademia di Torino e dalla Nunziatella di Napoli, e a tutte le altre categorie di ufficiali che si trovano nelle identiche condizioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Maiocchi.

**Maiocchi.** Io ho udito in questi ultimi momenti fare delle proposte, le quali, nei loro effetti tendono a riprodurre l'aggiunta che la Commissione aveva fatto all'articolo 3, aggiunta che la Commissione stessa credette poi di ritirare. Ma così facendo, poco alla volta si viene a cambiare la legge in modo da aggravare il bilancio enormemente! A me pare che queste proposte derivino dall'erroneo modo d'interpretare e considerare l'esercito, poichè molti lo considerano, non come il braccio della nazione, esistente allo scopo unico della difesa, ma come una carriera, come un'istituzione separata dalle condizioni del paese, senza alcun legame colle finanze e colle condizioni dell'erario.

Io udii nella tornata di venerdì distinti militari, in quest'Aula, affrettarsi a levarsi di dosso la responsabilità del ritiro dell'aggiunta fatta dalla Commissione; ed in questo momento ho udito l'onorevole Ricotti gloriarsi di sfidare l'impopolarità; ma venerdì non l'ha sfidata, perchè anch'egli annunciò, che ritirava subito la sua proposta; perchè intendeva di applicare quell'aggiunta anche a quelli che erano in posizione ausiliaria. Anche la Commissione la ritirava per altri motivi; ma nessuno aveva in mira le condizioni del paese, le circostanze dell'erario. Oggi questa legge non offre nemmeno il pretesto di potere accennare ad un sistema militare che consenta di valersi, in caso di guerra, di vecchi vigorosi.

L'onorevole Della Rocca nella seduta di venerdì disse che ufficiali i quali avevano superato l'età di 45 anni erano stati valorosi ed avevano adempiuto il loro dovere nelle campagne di guerra. Ha ragione l'onorevole Della Rocca quanto al fatto. E io so che il partito militare austriaco, assai prima di noi aveva praticata la teoria degli ufficiali giovani e diceva che bisognava eliminare quelli che avevano compiuti 40 anni, perchè non valevano più niente. Ma nel 1859 i vecchi ufficiali dei Cacciatori delle Alpi hanno dato una mirabile lezione ai giovani delle brigate che sono state mandate contro di loro. Però io devo ricordare all'onorevole Della Rocca ed a quanti consentono nell'ammettere il valore, la virtù possibilissima anche in uomini maturi, che altro è fare una campagna o due campagne e mostrarsi tutte le volte che il paese si trova in pericolo pronti ad adempiere il proprio dovere ed altra cosa è essere ufficiali per 25 anni consecutivi. Questa è la distinzione che bisogna fare; ed è per questa ragione che trovo giustifi-

cata anche una certa tendenza a mettere in disponibilità o in servizio ausiliario gli ufficiali.

Ma, per abbreviare, quello che mi giova oggi ricordare, in correlazione a tutto quello che ho udito in questa tornata ed in ispecie alla proposta di valutare per servizio utile anche tutti gli anni di studi compiuti prima del servizio militare, io debbo far considerare ai nostri colleghi che, quando fosse imminente una guerra con una grande potenza, il ministro della guerra dovrebbe mandare una quantità di ufficiali dell'esercito permanente a comandare le milizie mobili e territoriali, se queste sono una istituzione seria, e, appena terminata la guerra, dovrebbe metterli in questa posizione di disponibilità o di aspettativa. Ora lascio a loro di valutare quali sarebbero le conseguenze per l'erario nazionale!

Se il patriottismo consistesse nel votare enormi somme, se ci fosse consentito di votare aumenti di pensione, io credo che nessuno di noi esiterebbe un momento ad accettare tutte queste proposte. Ma noi dobbiamo valutarle in correlazione alle condizioni del paese.

**Ferrero, ministro della guerra.** Chiedo di parlare.

**Majocchi.** Quando noi non possiamo ottenere un mezzo milione per prendere un provvedimento a favore degli educatori dell'infanzia e della fanciullezza, di coloro, cioè, che devono formare i caratteri, le virtù e il valore dei futuri combattenti; quando ci si nega qualunque sussidio per questo fine, io credo che noi dobbiamo resistere anche a queste domande.

Io sarei felicissimo che il paese si trovasse in condizione di poterle secondare; ma poichè non è così, non possiamo accettare tutte queste proposte, e prego perciò gli onorevoli colleghi ed il ministro della guerra e delle finanze di continuare nella loro giudiziosa opposizione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

**Picardi. (Presidente della Commissione)** La Commissione è dolente di non poter accogliere lo emendamento che propongono gli onorevoli Curioni e Tenani.

**Presidente.** Non è un emendamento, è un articolo nuovo.

**Picardi. (Presidente della Commissione)** È un articolo aggiuntivo che potrebbe essere anche un emendamento in aggiunta all'articolo 10.

Però nel fare questa dichiarazione, non posso lasciare senza osservazione le parole severe che si sono indirizzate alle opinioni che propugna

la Commissione e che sostiene il Governo, quando si sono qualificate come ingiuste.

Generosi e nobilissimi sono, io lo riconosco, i sentimenti dai quali sono animati tutti gli oratori che hanno sostenuta quest'aggiunta o nuovo articolo che sia. Ma non mi sembra che siano stati egualmente generosi nel qualificare l'opinione contraria. Perchè, per dire ingiusta l'opinione contraria, sarebbe stato necessario di dimostrare che essa offenda un diritto già acquistato. Questa dimostrazione non si è potuta fornire, quindi questione di giustizia non c'è.

Anzi potrei dire che, trattandosi di ufficiali che già hanno accettate le condizioni che ad essi facevano le leggi esistenti all'epoca in cui entravano nella nobile carriera delle armi, finchè ad essi non si nega ciò che quelle leggi attribuivano ai medesimi, in quel momento in cui assunsero il servizio, questione di giustizia non può sollevarsi, perchè con questa legge si modifica la loro condizione migliorandola, e non si modifica in danno di essi; ed accettando i beneficii che indiscutibilmente andranno ad avere, non possono dirla ingiusta, perchè non concede un altro vantaggio che essi chiedono, ma che loro non può consentirsi.

Dobbiamo però pensare a prevenire, che gli impulsi del cuore, e i sentimenti umanitari non vengano per nobili aspirazioni a scalzare i principi fondamentali di tutte le leggi che siansi presso tutti i popoli civili concepite e sanzionate per l'ordinamento delle pensioni. Noi qui disponendo dei denari dei contribuenti, non possiamo dar denaro a tutti coloro che ne hanno di bisogno, il cui numero sarebbe assolutamente incommensurabile, nè sarebbe possibile ad alcun Parlamento di potere efficacemente venire in soccorso di tutti essi.

Noi qui siamo per applicare alla materia delle pensioni, i soli principi di giustizia che la debbono assolutamente regolare.

Non bisogna quindi allontanarsi dal principio direttivo col quale va ordinata la materia delle pensioni presso tutti i popoli civili. Ed il principio direttivo che regola le pensioni, direi anzi il principio fondamentale, sta nella ritenuta che l'impiegato del Governo rilascia sul suo stipendio, nel fine di assicurarsi alla fine del servizio una pensione.

Sicchè in materia di pensioni ho sempre appreso che come assioma principale stia sempre questo; che gli anni in cui non si è lasciata ritenuta non si abbia diritto di vederli computati nella liquidazione della pensione.

È questa la regola, e nessuno la metterà in dubbio.

Ma, si dice, si è fatta un'eccezione a questa regola per i medici, ed ora si vorrebbe elevare quest'eccezione come regola generale. Sarebbe lo stesso che cancellare il principio fondamentale e razionale di tutte le leggi relative alle pensioni.

Anzi, in ordine al principio fondamentale della legge sulle pensioni, mi sorge spontaneo il concetto di ricordare, come vi siano di coloro, che con valide ragioni sostengono che al servizio delle pensioni lo Stato, punto non debba concorrere, e che le pensioni altro non dovrebbero rappresentare che il cumulo, o la somma di tutte le ritenute, che il funzionario ha lasciate, insieme cogli interessi progressivamente accumulati, accettandosi con queste sole norme un sistema di pensioni che viene chiamato dei *conti individuali*; mentre in Italia, oltre alle ritenute, che l'impiegato rilascia, gode di un concorso, e di un concorso generoso per parte dello Stato, il quale largamente interviene per aumentare le pensioni che risulterebbero dal conto individuale di ciascun impiegato militare o civile che sia.

Sicchè, quando si reclama che si computino come anni di servizio utili per il conseguimento della pensione anche tre di quelli che gl'ingegneri divenuti ufficiali di artiglieria o del genio, e tutti quegli altri che, in età inoltrata, entrarono nel servizio dell'armata, sia di terra, che di mare, hanno passato nell'Università, e non si può farlo in base di un principio di giustizia, ma solamente in nome della equità; nè si può dire che sia ingiusta l'opinione di coloro che sostengono il contrario, perchè, ripeto, la base fondamentale del diritto alla pensione sta nel rilascio della ritenuta. E tutti questi signori, in vantaggio dei quali molti oratori hanno speso la efficace loro parola, non hanno prestato alcun servizio nè lasciato alcuna ritenuta negli anni che vorrebbero computati per la pensione.

Ma, si dice, se avete fatta un'eccezione per i medici, dovete estenderla agl'ingegneri ed a coloro che entrarono nell'esercito dopo avere fatto un corso universitario. A noi non sembra giusto questo ragionamento: forse potrebbe più correttamente dirsi che sia ragionevole torre il privilegio concesso ai medici e ricondurre anch'essi sotto la regola comune. Ciò si potrà discutere in occasione della legge generale, e pei medici militari di novella nomina, non potendosi offendere i diritti di coloro che assunsero il servizio sulla fede delle leggi finora imperanti. Pre-scindendo però da tale considerazione, fra i me-

dici e gl'ingegneri non appare accettabile il paragone, e a me sembra che sia sottile, non già il nostro ragionamento, ma quello che fa l'onorevole Tenani, quando dice: ma se l'Accademia militare non vi dà tanti ufficiali del genio e dell'artiglieria, quanti ne abbisognano all'esercito, vale lo stesso che se l'Accademia militare non esistesse. Io farò osservare all'onorevole Tenani che le leggi non si fanno per i casi eccezionali e straordinari, ma per provvedere alle condizioni normali e ordinarie.

Quindi si è concesso un vantaggio ai medici, perchè essi non trovano un Istituto nel quale, sotto le discipline militari, possano cominciare la loro carriera; ma non può accordarsi agl'ingegneri che entrano nell'esercito senza essere passati per l'Accademia, e, che con fortuna più o meno propizia, hanno tentato l'esercizio di una carriera libera.

I giovani dell'Accademia sono militari e sottoposti ad una disciplina severa, non solo, ma lo Stato ha anche maggior fiducia in essi, perchè provengono da istituti appositamente organizzati per l'educazione completa del cuore e della mente diretta al precipuo scopo di farne i migliori ufficiali possibili. Non possono quindi mettersi alla pari i giovani che sostengono la vita e i corsi accademici per assumere un grado nell'esercito, e quelli che provengono da scuole libere, che non hanno sostenuto il tirocinio dell'Accademia.

Quindi la Commissione si associa al Governo nel non accettare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Tenani.

**Ferrero, ministro della guerra.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ferrero, ministro della guerra.** Io debbo dire alcune parole di risposta all'onorevole Majocchi, il quale sembra credere che questa legge venga a creare dei privilegi per l'esercito...

*Voci a sinistra.* No, no.

**Ferrero, ministro della guerra.** ... Tutt'altro; essa non fa che parificare gli ufficiali agli impiegati civili.

**Majocchi.** Non ho detto che la legge crei un privilegio, ma che lo creerebbero le altre proposte.

**Nocito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** La proposta degli onorevoli Curioni e Tenani, benchè ispirata a principii di giustizia, pure forse aggraverebbe in modo soverchio gli effetti finanziari di questa legge.

Sventuratamente, noi ci troviamo a tener la legge sopra il letto di Procuste di un fondo limitato, ed è per ciò che bisogna togliere e resecare, anche quando i principii di equità e di giustizia consiglierebbero a fare diversamente.

Però io avrei da fare una proposta che sarebbe di rigorosa giustizia e che non porterebbe gravi danni al bilancio dello Stato; intendo parlare della necessità di parificare negli effetti della pensione ai medici militari i veterinari militari. Dico che non sarebbe grave questa proposta, imperocchè sono pochissimi i veterinari; sarebbe poi di rigorosissima giustizia, perchè non si comprende il motivo pel quale gli stessi individui che esercitano l'arte salutare, solo perchè gli uni l'applicano a beneficio dei soldati debbano avere un determinato favore e i veterinari che l'impiegano a favore dei cavalli, non debbano averlo.

La mia proposta poi torna a vantaggio dell'amministrazione della guerra, dappoichè nei cavalli noi abbiamo impiegato molti milioni, i quali sono sperperati o compromessi quando non c'è chi voglia intraprendere la carriera di veterinario militare.

Devo anche osservare che l'offerta di questo servizio, ogni giorno diviene più scarsa poichè le nostre scuole di veterinaria sono assai limitate e le provincie e i comuni fanno continue richieste di medici veterinari. Dunque avvantaggiare la posizione dei medici veterinari è lo stesso che assicurarci la puntualità e l'esattezza di un servizio che costa molti milioni allo Stato, qual'è quello dei cavalli, i quali costituiscono eziandio una importantissima arma di guerra.

Le osservazioni che sono state fatte dall'egregio relatore della Commissione, non credo che possano pregiudicare questa mia proposta, la quale sarebbe lieve pel bilancio dello Stato. È vero, la pensione si computa sopra il doppio titolo del servizio e della ritenuta che si presta sullo stipendio, ma la stessa legge comune, alla quale fa continuamente richiamo l'onorevole ministro della guerra ha fatto diverse eccezioni a quella norma.

Infatti noi troviamo che il tempo utile a conseguire la pensione per i professori è aumentato di un quinto quando comincino il servizio dopo 35 anni, se mal non mi appongo.

Inoltre abbiamo nella legge comune, che il servizio degli scaldatori macchinisti delle strade ferrate è pure aumentato di un quinto.

E tutto questo perchè? Perchè si tratta di servizi che non si possono prestare nella prima gioventù, ma solo in età avanzata. Ora che vuol dire

aumentare di un quinto il tempo utile per la pensione? Vuol dire: fare entrare nel tempo per la pensione un tempo nel quale un individuo non prestava servizio, non aveva stipendio, non rilasciava ritenuta sullo stipendio.

Dunque, se nella stessa legge comune ci sono delle eccezioni, le quali riguardano persone che, nella prima o nella seconda gioventù, non prestano alcun servizio, per quale ragione queste medesime eccezioni non si debbono introdurre in questa legge delle pensioni militari? Non si deve avere un po' di riguardo a codesti sanitari che non possono cominciare a prestar servizio se non a 26 e anche a 28 anni, e che poi, non vedendo avanti a loro schiuso alcun orizzonte, perchè nella vecchiezza non potrebbero avere un pane sufficiente, credono più opportuno di abbandonare il servizio dello Stato per offrire l'opera loro, la loro esperienza a servizio dei comuni e delle provincie? La mia proposta, lieve per le finanze dello Stato, è di stretta e rigorosa giustizia, ed io mi auguro che la Camera vorrà fare ad essa buon viso.

**Presidente.** La mandi scritta, onorevole Nocito. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** L'onorevole presidente della Commissione ha detto che le pensioni sono basate sulla ritenuta che si fa agli stipendi; e che bisogna conservare, per quanto si può, questo principio.

Io non sarei venuto a chiedere quel che ho chiesto per gli ufficiali di artiglieria e genio, che provengono dai corsi di ingegneria, se questo principio fosse stato sempre osservato; ma così non è. Agli ufficiali che vengono dalla Accademia militare si computano, per la pensione, anche gli anni che passano nell'Accademia stessa; ed in questo tempo non hanno certo rilasciato alcuna parte dello stipendio che non percepiscono.

Lo stesso si dica dei medici; ai quali si contano cinque anni passati nell'Università.

Cosicchè vede l'onorevole presidente della Commissione, che il principio su cui ha basato la sua opposizione è contraddetto dalle vigenti leggi sulle pensioni militari; e che non si può invocare contro la fatta proposta in favore degli ufficiali d'artiglieria e genio provenienti dalle scuole d'ingegneria.

D'altra parte l'onorevole presidente suppone che sia in facoltà di questi ingegneri d'entrare nel Corpo d'artiglieria e genio; ma questo non è. Essi, come ho già detto, sono chiamati in determinati momenti, quando lo Stato ne ha stretto bisogno, per completare i suoi quadri; e nei loro rapporti collo Stato si trovano precisamente come se aves-

serò fatti i loro corsi preparatorii all'Accademia militare.

Per conseguenza mi pare che la proposta presentata da me e dall'onorevole Tenani sia sostenibile in via di diritto e di equità.

L'onorevole Ricotti, non potendo attaccare di fronte quella proposta ha cercato, da valente generale qual'è, di attaccarla di fianco, e di farla cadere dicendo che, se si vuole applicare quanto si chiede per gli ufficiali d'artiglieria e Genio provenienti dai corsi d'ingegneria, si deve pure applicare per quegli ufficiali che usciranno dall'Accademia prima del 1854 ed ai volontari che fecero le guerre del 1859 e del 1860, dopo aver in tutto o in parte frequentati i corsi universitarii.

Io non entro a parlare dei volontari e non faccio opposizione a che si conceda loro quanto nell'ordine di idee da me svolte può essere equo. Domando solo che gli ufficiali provenienti dalle scuole d'ingegneria abbiano il beneficio implorato da me e dall'onorevole Tenani a partire dall'epoca in cui per gli ufficiali usciti dall'Accademia s'incomincia a valutare per la pensione gli anni passati nell'Accademia stessa; e non vedo come ci possano entrare nella proposta da me fatta gli ufficiali nominati prima dell'anno 1854, e mi pare che la domanda posta in campo dall'onorevole Ricotti a pro degli accademisti che usciranno prima del 1854 sorta dai limiti dell'articolo aggiuntivo stato proposto dall'onorevole Tenani e da me.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tenani.

**Tenani.** Dopo quello che ha detto l'onorevole mio amico Curioni, (al quale, per essere schietto, spetta veramente la paternità della proposta,) io potrei tacere; ma sento il bisogno, per necessità della difesa, di rispondere qualche parola all'onorevole ministro della guerra.

L'onorevole ministro della guerra ci ha detto (e questo è stato, mi pare, il cavallo di battaglia del suo ragionamento) che per questa proposta *non est hic locus*; egli ha detto che avremmo dovuto farla quando furono invitati gli ingegneri ad entrare nell'esercito.

Ma, onorevole ministro, quando questi ingegneri vennero invitati a concorrere ai posti d'ufficiale, non c'era mica la disposizione in favore dei medici. Se ci fosse stata allora avrebbe avuto ragione, ma appunto perchè allora non c'era ed è venuta dopo, domandiamo che essa venga estesa anche agli ufficiali ingegneri.

L'onorevole Ricotti ha fatto un'eccezione e ha detto: ma badate che prima del 1854, o 1858 che sia, agli allievi dell'Accademia gli anni che pas-

savano nell'Accademia non venivano computati tutti; dunque non c'è ragione che siano computati a questi ufficiali ingegneri. A quest'obiezione io posso rispondere aggiungendo nel mio articolo le parole "dopo il 1858."

Non è poi esatto che io abbia chiamato un sofisma il computare nella pensione per gli ufficiali medici gli anni che passavano all'Università, fuori dell'esercito. Non ho pronunziata la parola *sofisma*; non sarebbe neppure stata una parola parlamentare; ho detto invece che sarebbe stata una ragione tanto sottile che sarebbe sfumata, se mi avessero risposto che per gli ufficiali ingegneri non dovevano essere computati questi anni.

Io avrei qualche altra cosa da dire, ma mi pare che si sia discusso abbastanza di quest'argomento.

Per me non ho mai detto che sia una questione di stretto diritto, perocchè se tale fosse non si verrebbe più alla Camera, ma si andrebbe a farla valere alla Corte dei conti; io ho detto che è una questione di equità e di perequazione: una questione, direi anche, di sentimento.

Dopo ciò non ho altro a dire, e mantengo il mio articolo aggiuntivo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

**Ricotti.** L'onorevole Curioni combattendo le mie argomentazioni si è limitato alla parte che si riferiva al computo del servizio in favore degli allievi dell'Accademia, e trascurò di parlare dei volontari del 59, 60 e 61, che per me costituisce la più importante.

L'onorevole Curioni ha detto che la proposta presentata dall'onorevole Tenani e da lui non deve essere applicata agli ingegneri che entrarono nell'esercito prima del 1856 o 1858; ma io rispondo che la loro proposta è generica, perchè essa è così concepita:

"Il vantaggio accordato colla legge 9 ottobre 1873 n. 1608 agli ufficiali medici va applicato, colle medesime condizioni agli ufficiali di artiglieria e genio, provenienti da ingegneri; però a questi ultimi saranno valutati tanti anni quanti ne hanno impiegati nel corso di matematica, ma mai più di cinque."

Ed io non conosco altra proposta che questa.

Adesso però l'onorevole Tenani avrebbe dichiarato di fare un'aggiunta, la quale io vorrei che fosse ben precisata, per vedere se con essa si escludano gl'ingegneri assunti nell'esercito anteriormente al 1856 o 1858.

Le ammissioni di ingegneri nell'esercito sono cinque: una del 1848, l'altra del 1855 o 1856,

all'epoca della guerra di Crimea, la terza del 1859, la quarta del 1871 e 1872, quando si è dato un grande sviluppo all'artiglieria ed al genio, e l'ultima, quella dell'anno passato, richiesta da un nuovo ampliamento di dette armi. Dunque sta in fatto che queste ammissioni non vennero fatte che in casi eccezionali, o di guerra, o di grande ampliamento dei quadri.

Non è esatto pertanto il dire che l'Accademia non provvede ai bisogni, l'Accademia provvede ai bisogni ordinari dell'artiglieria e genio come vi provvede l'Accademia di Modena per le altre armi, ma nei casi straordinari si è dovuto ricorrere a tutta la gioventù studiosa che avesse compiuti corsi di studi, o che li stesse compiendo, per provvedere ufficiali non solo di artiglieria e genio ma anche di cavalleria.

Ora dico, perchè volete fare una differenza a favore di quelli che sono entrati nell'artiglieria e nel genio? Abbiamo qui tra noi, per esempio, l'onorevole Velini, il quale è ingegnere; ma egli è entrato in fanteria, poi nello stato maggiore, e quindi non gli si applicherebbe la vostra aggiunta. E come lui ce ne sono tanti altri nella stessa condizione. Vi sono nell'esercito laureati in legge, in lettere e scienze che non hanno verso lo Stato titoli di benemerenza minori degli ingegneri.

Ora dunque, io persisto a fare la parte impopolare ed a dire che non approvo questa proposta; ma se la Camera la prende in considerazione, credo che, per giustizia ed equità, bisogna estenderla a tutti gli accademisti anteriori al 1858 e particolarmente ai volontari del 59, 60, 61.

**Presidente.** Verremo ai voti. Prima di tutto pongo a partito l'articolo 10 del disegno di legge. Prego l'onorevole ministro e la Commissione di considerare che in fine di questo articolo è incorso un errore tipografico. Dove dice: *e come massimo i quattro quinti allo stipendio*, deve dire: *dello stipendio*. (Segui di assenso del ministro e del relatore)

Con questa correzione, pongo a partito l'articolo 10 che rileggo:

“ Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge sullo stato degli ufficiali e per la liquidazione della pensione ai militari feriti in guerra o in servizio comandato, o comunque collocati a riposo per infermità provenienti da causa di servizio, sarà considerato come *minimo* della pensione per ciascun grado la pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e come *massimo* i quattro quinti dello stipendio. ”

(È approvato.)

**Presidente.** Ora pongo a partito l'articolo aggiuntivo nei seguenti termini:

“ Il vantaggio accordato colla legge 9 ottobre 1873 n. 1608 agli ufficiali medici, va applicato, colle medesime condizioni agli ufficiali di artiglieria e genio, provenienti da ingegneri dopo il 1858; però a questi ultimi saranno valutati tanti anni quanti ne hanno impiegati nel corso di matematica; ma mai più di cinque. ”

Quest'articolo non è accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito. Chi lo approva sorga.

(Non è approvato.)

Viene ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Nocito. Ne do lettura:

“ Il favore concesso colla legge 9 ottobre 1873 n. 1608 agli ufficiali medici sarà esteso ai veterinari. ”

La Commissione accetta questa proposta?

**Picardi.** (Presidente della Commissione) La Commissione non l'accetta.

**Presidente.** Il Ministero l'accetta?

**Ferrero, ministro della guerra.** Non l'accetto.

**Presidente.** Onorevole Nocito, la mantiene?

**Nocito.** In seguito al risultato che ha avuto la proposta precedente, ritiro la mia.

**Presidente.** Passiamo ora all'articolo 11.

All'articolo quale trovasi stampato, la Commissione, d'accordo col Ministero, sostituisce il seguente:

“ Dopo la promulgazione della presente legge, le pensioni per i militari e loro aventi dritto, comprese quelle degli ufficiali che ora si trovano in posizione ausiliare, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalla legge 5 luglio 1882.

“ Resta per altro in facoltà dei militari, attualmente in servizio, che abbiano 20 o più anni di servizio, di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1865.

“ È pure fatta facoltà agli ufficiali ed ai militari graduati di truppa, di domandare la liquidazione delle pensioni nella misura che spetterebbe loro come se non avessero avuta l'ultima promozione. ”

L'onorevole Cavalletto aveva proposto anche egli un altro articolo (1), ma mi pare che il suo sia compreso in questo concordato tra la Commissione ed il ministro.

**Corvetto, relatore.** Precisamente.

**Presidente.** Non essendo presente l'onorevole Cavalletto, s'intende ritirato il suo articolo 11.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

**Ricotti.** Io appoggio cordialmente questo articolo, semprechè s'intenda ben chiaro, come mi pare del resto che l'articolo stesso esprima questo concetto, che l'ufficiale il quale oggi è in posizione ausiliaria, liquiderà la sua pensione come se avesse goduto, nei tre ultimi anni che precedono il giorno del suo collocamento a definitivo riposo, la paga di servizio attivo, coi rispettivi sessennii se gli spettassero. Ora io credo che sia questo il senso della proposta.

**Ferrero, ministro della guerra.** Tre anni di servizio attivo.

**Ricotti.** Sì, come se questi ufficiali fossero nel servizio attivo ed effettivo; e ciò mi soddisfa pienamente. Però questo che pare un aumento notevole al primo disegno di legge, e che è quindi capace di aggravare le finanze dello Stato, non solamente credo che non la danneggi, ma credo anzi che la migliori.

Io credo che l'onorevole ministro delle finanze sappia già che, come ho fatto oggi delle proposte poco popolari, sono disposto a farne delle altre pure di sostenere il bilancio dello Stato, e che mi troverà sempre fra i più fedeli suoi seguaci, se difenderà vigorosamente il pareggio, e non si lascerà distogliere da altre considerazioni.

La questione finanziaria in Italia ha corso gravi pericoli che poi ha felicemente superati.

L'onorevole Magliani ha superato saggiamente e brillantemente molte difficoltà, ma ora si trova in una fortezza che è seriamente investita e vigorosamente attaccata da tutte le parti; e quel che è peggio non soltanto dall'esterno ma anche dall'interno. Vale a dire che anche i suoi colleghi ministri, non sembra si preoccupino abbastanza delle difficoltà della finanza.

Ora se l'onorevole Magliani, come non dubito, procederà innanzi assicurando il pareggio rigoroso del bilancio dello Stato, stia sicuro che, per parte mia, quel poco di appoggio che posso dargli, glie lo darò intero.

Ora debbo rispondere a quanto disse di me l'onorevole Majocchi. Ma per ciò fare debbo premettere alcune considerazioni generali.

Dopo l'approvazione della legge sulla posizione ausiliaria dell'ottobre 1881, si può dire che praticamente cessò di funzionare la legge del 1865 per la giubilazione degli ufficiali. Infatti, le statistiche pubblicate dal Ministero della guerra dimostrano, che ai primi giorni del 1882 si trovavano già in posizione ausiliaria 900 ufficiali; che nel corso del-

l'anno 1882 furono collocati in posizione ausiliaria 424 ufficiali, e nello stesso anno soltanto 27 furono collocati a definitivo riposo; che nel 1883 furono collocati in posizione ausiliaria 317 ufficiali, e soltanto 14 passarono al definitivo riposo. La stessa proporzione, di 300 a 400 ufficiali trasferiti in posizione ausiliaria, e di 15 a 20 collocati in riposo definitivo, si ripeterebbe negli anni successivi, se si conservassero, quali sono oggi in vigore, le due leggi della giubilazione e della posizione ausiliaria.

Ciò è quanto dire che, praticamente, fra qualche anno, sarebbe soppressa la posizione di riposo definitivo per gli ufficiali, e surrogata da quella di posizione ausiliaria. Io non faccio rimprovero all'onorevole ministro della guerra di aver dato questo indirizzo alla sua amministrazione; anzi io lo lodo, perchè un ministro onesto e di cuore, non doveva e non poteva operare diversamente.

Come volete, infatti, che un ministro applichi la legge del 1865 sulle giubilazioni definitive ad ufficiali benemeriti che fecero quasi tutte le campagne dell'indipendenza, assegnando loro una pensione così scarsa per le condizioni attuali della vita, mentre una legge, sia pure, se si vuole, di carattere transitorio, gli permette di essere più umano, e di accordare a quegli ufficiali, oltre la scarsa pensione di giubilazione, una indennità che varia dalle 1000 alle 500 lire all'anno? Si avverta ancora, che la legge dell'ottobre 1881 sulla posizione ausiliaria, non stabilisce un limite d'età, raggiunto il quale l'ufficiale deve cessare dalla posizione ausiliaria, e liquidare nuovamente la pensione di riposo perdendo l'indennità annua che la legge stessa stabilisce, come già dissi, fra 1000 e 500 lire. Combinate assieme tutte queste circostanze e conseguenze naturali colle leggi ora vigenti, ne viene necessariamente la effettiva soppressione della pensione di giubilazione definitiva per gli ufficiali, e la sua surrogazione con quella di posizione ausiliaria, nella quale, salvo casi eccezionali e rarissimi, rimarranno per tutta la vita. La conseguenza finanziaria di questo stato di cose sarebbe dunque un aumento annuo progressivo del capitolo del bilancio ordinario della guerra, avente per titolo: *Indennità agli ufficiali in posizione ausiliaria*, fino a raggiungere uno stato di equilibrio fra i morti e la entrata annua di circa 300 ufficiali, equilibrio che presumibilmente si raggiungerebbe fra una quindicina di anni, con un assegno fisso al capitolo stesso di tre a quattro milioni.

E siccome l'assegno per *Indennità per gli ufficiali in posizione ausiliaria*, è calcolata nel bi-

lancio 1884-85 in 774,000, così abbiamo in prospettiva, colle leggi oggi in vigore, un aumento che raggiungerà i tre milioni circa nel periodo di 15 anni.

Applicando invece la legge che oggi discutiamo, e che in gran parte abbiamo già votata, le conseguenze finanziarie, calcolate con molta precisione dal Ministero o dalla Commissione, consisterebbero in un aumento progressivo annuo nelle pensioni militari, aumento che nel periodo di 15 anni raggiungerebbe il suo punto culminante in due milioni di lire. Ma d'altra parte coll'articolo 7, già votato, abbiamo stabilito un limite d'età, raggiunto il quale gli ufficiali cessano d'autorità di appartenere alla posizione ausiliaria, e coll'articolo 8 pure già votato, abbiamo ridotto alquanto le indennità che attualmente si accordavano agli ufficiali in posizione ausiliaria. Dunque l'effetto pratico di questi due articoli sarà di limitare ad un massimo di 1500 il numero degli ufficiali in posizione ausiliaria, ed a lire 500,000 la spesa annua per tale capitolo; e per conseguenza, contro un aumento progressivo che raggiungerà i due milioni, a carico del bilancio del tesoro, coll'applicazione della nuova legge, avremo o una diminuzione o, per esser più preciso, avremo un minore aumento di spesa di tre milioni nel bilancio della guerra. Vale dire che, considerato complessivamente, il bilancio dello Stato sarà vantaggiato da questa nuova legge.

Per queste ragioni, oggi che il Governo propone di accordare il vantaggio di liquidare la pensione per gli ufficiali in posizione ausiliaria sulla base dei nuovi stipendi dell'esercito, io approvo ed appoggio questa legge, perchè la credo essenzialmente morale e giusta, perchè soddisfa a una promessa fatta dalla Camera e dal Governo, e finalmente perchè, caso strano, non porta nessuno aggravio alla finanza, ma anzi si può esser certi che procurerà qualche vantaggio al bilancio dello Stato.

Queste spiegazioni, spero, persuaderanno l'onorevole Majocchi che l'appunto ch'egli mi diresse, non aveva ragione di essere, almeno pel modo col quale mi sono condotto nella discussione della presente legge.

E qui avrei finito, se non mi premesse rivolgere ancora una osservazione all'onorevole ministro delle finanze.

Mentre, come dissi, e come credo aver dimostrato, questa nuova legge è favorevole alle finanze dello Stato, contiene però un punto nero che, ampliandosi, potrebbe avere ben tristi effetti sul bilancio. Voglio alludere all'articolo 2º in cui si stabilisce che il diritto alla giubilazione

degli uomini di truppa, è accordato a tutti quelli che hanno raggiunto i 20 anni di servizio, senza condizione d'età. Sicchè, d'ora in poi, i soldati, caporali e sott'ufficiali, anche con soli 37 a 40 anni d'età potranno, volendo, ottenere la loro giubilazione con una discreta pensione annua. Uomini così giovani già posti a riposo hanno molta probabilità di godere la pensione per molti anni, ed in questo modo verrà col tempo aggravato il bilancio dello Stato. Ma non si spaventi il ministro delle finanze di questo aggravio che non sarà grande, perchè, purtroppo, non saranno mai molto numerosi i caporali e sott'ufficiali che vorranno restare 20 anni sotto le armi per acquistare il diritto alla giubilazione.

Ma il pericolo diventerebbe grande, se per un interpretazione larga, molto larga, di questo articolo della nuova legge, ovvero basandosi sopra questo precedente, si volesse estendere lo stesso diritto di giubilazione, dopo soli 20 anni di servizio invece che dopo 25, e senza condizioni restrittive di età, agli operai e lavoranti degli arsenali dell'esercito e della marineria, le di cui pensioni sono oggidì regolate come prescriveva la legge del 1865. In questo caso le conseguenze dell'articolo 2 di questa legge diventerebbero molto gravi.

È bensì vero che, alcuni giorni or sono, in occasione di una proposta intesa ad estendere agli operai ed operaie delle fabbriche di tabacchi, le leggi di giubilazioni che già furono applicate agli operai dell'esercito e della marineria, alcuni deputati osservarono che queste concessioni già fatte o da farsi agli operai non avevano che un effetto finanziario insignificante, perchè l'esperienza degli ultimi trascorsi anni aveva dimostrato che, di tutti gli operai d'artiglieria, non erano collocati a riposo più di 15 o 20 all'anno. Ma non si avvertiva che, occorrendo 25 anni almeno di servizio per ottenere questa giubilazione, quelli che raggiunsero questo limite negli anni scorsi, dovettero entrare in servizio governativo prima del 1860, quando cioè l'artiglieria piemontese aveva un 500 operai a ruolo nei suoi arsenali e laboratori, e altrettanti poteva contarne l'artiglieria delle due Sicilie. Insomma, tutto compreso, si poteva contare che la giubilazione degli anni scorsi si applicava all'effetto naturale di un ruolo organico di 1000 operai.

Oggi ne abbiamo oltre a 10 mila, e quindi i 15 o 20 giubilati degli anni passati, diventeranno col tempo 150 o 200; altri 150 o 200 saranno i giubilati annui degli operai degli arsenali marittimi, i quali, se non erro, contano oggidì 10,000



operai o lavoranti. Oltre a questi, ne verremmo ad avere altri 200 o 300 dagli operai delle fabbriche tabacchi, se ad essi fosse applicata la legge di giubilazione del 1865.

Anche l'attuale condizione di cose, porterà già al bilancio un aggravio notevolissimo che col tempo supererà i 3 milioni all'anno; ma l'aggravio sarebbe quasi duplicato, se ad essi si estendesero le nuove condizioni poste dall'articolo 2° di questa legge per la giubilazione dei soldati e graduati di truppa.

Con queste osservazioni non intendo sollevare una questione sulla maggiore o minore opportunità di concedere pensioni governative ai vecchi operai; anzi io dichiaro d'asser favorevole alla concessione di queste pensioni, ed anche di largheggiare, ma soltanto per i vecchi operai che hanno consumato la loro intelligenza e vigoria di corpo nei laboratori governativi, e sono diventati, per età e fatiche, inabili a procurarsi col lavoro un onesto guadagno. Ma non vorrei accordare il diritto a pensione di 400 a 700 lire ad operai nella pienezza dei loro mezzi fisici ed intellettuali, quando cioè hanno raggiunto l'età di soli 45 anni, come stabilisce la legge del 1865, e peggio ancora all'età di soli 37 o 40 anni, come concederebbe l'articolo 2° di questa nuova legge.

Il mio senso morale mi suggerisce di non accordare pensione ad operai che sono ancora nella pienezza dei loro mezzi di lavoro, ed invece di largheggiare maggiormente per quelli che hanno esaurito questi mezzi negli opifici e laboratori dello Stato.

In questo senso io vorrei fossero riformate le leggi di giubilazioni degli operai governativi. Riforma che avrebbe gli stessi caratteri di quella che discutiamo oggi per i militari, d'essere, cioè, equa, morale e senza aggravio per le finanze.

Ho fatto queste osservazioni, al solo scopo di mettere in avvertenza il ministro delle finanze che se questa nuova legge fosse con soverchia larghezza estesa anche agli operai dell'esercito e della regia marina, si verificherebbe un gravissimo danno finanziario per lo Stato, ed oserei dire anche un danno morale e sociale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

**Sani Giacomo.** Siccome l'aggiunta che io volevo proporre è compenetrata nell'articolo 11, a me non resta che a desiderare che quest'articolo sia votato dalla Camera.

**Presidente.** L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**Ercole.** Io non ho ben compresa la portata di

questa nuova modificazione; di cui abbiamo appena udito una rapida lettura del nostro presidente.

L'onorevole Ricotti ha dichiarato di esserne soddisfatto, e quindi ha appoggiato l'aggiunta stessa. Però, siccome ho rilevato dalle sue parole che egli parlava solamente di *capitani*, così non ho capito se nel nuovo articolo della Commissione siano compresi anche i tenenti in posizione ausiliaria.

Io desidero dunque di essere illuminato in proposito, poichè ho qui sotto gli occhi il reclamo di un tenente di fanteria in posizione ausiliaria che mi muove questo dubbio.

Prego quindi l'onorevole ministro di dirmi se i tenenti in posizione ausiliaria siano compresi in questa disposizione; se mi dira di sì, applaudirò anch'io a questo nuovo articolo. Intanto lo ringrazio anticipatamente.

*Voci.* Sì! sì!

**Magliani, ministro delle finanze.** Io devo anzitutto ringraziare l'onorevole deputato Ricotti del suo efficace discorso, e dell'appoggio che promette alla politica finanziaria del Ministero, affinché secondando il proposito per il quale io lotterò sempre con tutte le mie forze, l'equilibrio finanziario non sia turbato.

Venendo poi al soggetto speciale che occupa la Camera in questo momento, io dichiaro di essere pienamente d'accordo su' criteri coi quali l'onorevole Ricotti giudica la portata finanziaria della proposta di legge. Io sono d'avviso che questa legge non si possa, nè punto nè poco, applicare agli operai degli stabilimenti militari, sia dello esercito, sia della marina, poichè essa non si occupa che degli ufficiali e della bassa forza. Degli operai non si fa punto parola in alcuno degli articoli della legge; le pensioni agli operai dell'esercito e della marina sono regolate da leggi speciali, le quali non possono subire nessuna modificazione, nè influenza di sorta da questa legge. Tuttavia io pregherei anche la Commissione di confermare queste mie dichiarazioni le quali credo essenziali.

**Presidente.** L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

**Della Rocca.** L'onorevole Ricotti, con un forbito discorso, ha voluto assicurare l'onorevole ministro delle finanze sulle conseguenze finanziarie della legge in discussione, ed io non ho certamente a ridire sui suoi concetti e sui suoi divisamenti. Però non posso a meno di esprimere il mio dolore nello scorgere che la conclusione del discorso dell'onorevole Ricotti è stata quella di privare

gli operai della guerra e della marineria della giusta aspettazione che avevano di esser compresi in questa legge di omeopatico miglioramento delle pensioni militari. L'onorevole Ricotti si è spaventato di fronte alle migliaia di operai che potrebbero invocare l'applicazione di questa legge; e ad aumentare il nostro spavento, ha messo innanzi la possibilità che venga un esercito di operai e di operaie dei tabacchi a invocare il beneficio dell'applicazione di questa legge stessa. Mi permetta l'onorevole Ricotti di dirgli che codesto suo timore è, per lo meno, problematico di molto; poichè, quanto agli operai e alle operaie dei tabacchi, fuvvi qui una discussione, e il ministro delle finanze promise di pensare a qualche provvedimento che credeva giusto, anzi necessario di apportare in loro vantaggio. Ma, nello stato attuale delle cose, non c'è nessuna disposizione legislativa che possa dar luogo all'apprensione dell'onorevole Ricotti. In quanto agli operai dell'esercito e della marineria, io non vedo perchè costoro debbano essere privati del beneficio di questa legge. Se questi operai furono assimilati, con le leggi di pensione che furono votate dal potere legislativo, ai subalterni ed alla bassa forza; se in tutte queste leggi si parla sempre di assimilazione, perchè, ora che vi è un beneficio per la bassa forza, ne debbono essere esclusi gli operai?

Noi diciamo sempre di voler caldeggiare le condizioni di questi infelici esseri e di volerle migliorare, e poi, quando viene la occasione di un miglioramento, tutti gli alti papaveri, tutti i graduati, tutti i grossi galloni, come si dice, sono giovati, e i piccini, gli infelici, vengono esclusi? Naturalmente, si può dire che noi siamo in una continua contraddizione. Si può replicare adducendo che ciò apporgerà un forte aggravio all'erario. Ma, signori miei, questa è questione di giustizia; e per soddisfare alla giustizia, l'erario dovrà fare anche il suo sacrificio.

Io comprendo che si possa sostenere che l'età degli operai i quali vogliono esser collocati a riposo debba giungere a' quarant'anni: comprenderei pure che si estendesse anche il tempo del servizio, e che invece di 20 anni, si arrivasse a 25 anni; ma non posso ammettere che debba esserci una diminuzione nella cifra, nella misura della pensione, vale a dire che gli operai debbano essere privati di questo vantaggio di pochissimo conto che viene arrecato all'attuale legge che ora discutiamo.

**Presidente.** Onorevole Della Rocca, tutto questo che Ella dice può essere una protesta, ma ha poco che fare coll'articolo che si discute.

Dico questo per restringere la discussione nei suoi veri termini.

**Della Rocca.** Scusi, onorevole signor presidente, quando si dà come dogma quanto ha detto l'onorevole Ricotti, e come poi l'ha confermato l'onorevole ministro delle finanze, che questa legge, cioè, non debba estendersi agli operai, si ha ragione di protestare; il tacere di fronte a quest'opinione, sarebbe un pregiudicare una questione la quale dovrebbe essere studiata molto e ponderatamente discussa.

Eppoi, in quanto agli operai di marineria, noi non siamo ancora a discutere il disegno di legge che concerne le pensioni dell'armata; perchè dunque si vuole ora pregiudicare questa questione la quale verrà ventilata e discussa quando si tratterà del progetto speciale?

Gli operai della guerra e della marineria prestano preziosi servizi allo Stato, ed incontrano, non di rado, pericolo della vita, come accade agli operai dei cantieri e degli arsenali.

Io faccio appello alla lealtà dell'egregio ministro della marineria, il quale è il moderatore di tutte le maestranze degli stabilimenti marittimi militari, perchè dica se io abbia o no ragione. E io vorrei che egli ricordasse alla Camera la statistica degli operai che sono stati feriti, che hanno corso pericolo della vita nel disimpegno del servizio proficuo che spendono per lo Stato. Quei colossali mostri marini che sono nostro orgoglio e difesa del paese, non furono tutti costruiti da questi operai, i quali hanno incontrato e sfidato i cimenti dell'arduo lavoro?

Ora dunque, perchè privarli dell'insensibile beneficio che loro potrebbe derivare dalla legge in discussione?

Quindi io non soltanto protesto contro l'opinione espressa dall'onorevole Ricotti e dall'onorevole ministro delle finanze su questa questione speciale, ma faccio formale proposta che, così per la legge sopra le pensioni militari, come per quella circa le pensioni della marineria, sia inteso che si estenda il minimo miglioramento che recano, anche agli operai della guerra e degli stabilimenti marittimi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ferrero, ministro della guerra.** L'onorevole Ercole vorrebbe una risposta alla domanda che egli ha fatta, se cioè i tenenti in posizione ausiliaria siano compresi in quest'articolo. Ma non c'è il menomo dubbio, onorevole Ercole! Quando si dice *ufficiali*, è naturale che vi si comprendono anche i tenenti.

Quanto all'onorevole Della Rocca, il quale vorrebbe che le disposizioni di questa legge fossero estese eziandio agli operai militari, osservo che questa legge è stata fatta per quanto concerne i graduati di truppa, e per favorire il reclutamento dei sott'ufficiali. Questo non esiste per gli operai, quindi non si potrebbe applicare ad essi il limite di servizio. Non c'è proprio nessuna ragione, come diceva l'onorevole Ricotti, di far questo. Le tariffe del resto non sono, si può dire, cambiate; non c'è che una piccolissima variazione, un piccolissimo aumento pei furieri maggiori, pei marescialli d'alloggio, ma la differenza è piccolissima.

Per quanto concerne gli operai dell'esercito, questo fu fatto per regio decreto; ci vorrebbe quindi un altro decreto. Per gli operai invece della mariniera, c'è una legge speciale, e per mutarla ci vuole un'altra legge.

**Presidente.** L'onorevole Della Rocca mantiene o ritira la sua proposta?

**Della Rocca.** Mi riservo di ripresentarla quando discuteremo la legge per le pensioni della mariniera.

**Presidente.** Va bene.

**Ricardi.** (*Presidente della Commissione*) Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

**Picardi.** (*Presidente della Commissione*) Ho chiesto di parlare solamente per dichiarare a nome della Commissione che non fu mai nei suoi propositi di occuparsi in questa legge della condizione degli operai.

La legge presentata dal Governo al Parlamento, non era che una semplice modificazione alla legge del 1865 e alle tabelle annesse alla medesima. Non c'è legge, almeno che sia dalla Commissione conosciuta, la quale assimili gli operai ai militari; forse ci sarà qualche decreto reale, ma legge no. Checchè ne sia, la Commissione manifesta la sua opinione che questa legge non possa punto venire applicata agli operai la cui posizione non fu domandato alla Commissione di studiare, e molto meno di modificare.

**Presidente.** L'onorevole Luciani aveva proposto un'aggiunta all'articolo 6 e la svolse a suo tempo col suo discorso. Ora, essendo stato soppresso l'articolo 6 è caduta la sua aggiunta e sono cadute pure quelle di qualche altro onorevole deputato. L'onorevole Luciani ripete ora la sua proposta all'articolo 11, ed io la rileggo per domandare se il Ministero e la Commissione l'accettino: "Le disposizioni dell'articolo precedente potranno al-

trisi essere invocate dagli ufficiali collocati in riposo o in riforma dopo il 23 novembre 1880. „

Domando alla Commissione se accetti quest'aggiunta.

**Picardi.** (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

**Picardi.** (*Presidente della Commissione*) La Commissione ha già detto replicate volte le ragioni per le quali non può accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Luciani, ed il concetto sul quale l'emendamento è fondato. Anzi per mio mezzo ricorda che, per meglio trovarsi le diverse disposizioni di questa legge in perfetta conformità ed in completa armonia dei principii che ha innanzi a questa Camera sostenuti, la Commissione, consentente l'onorevole ministro, ha ritirato l'articolo 6 perchè non conteneva l'applicazione scrupolosa dei principii che la Commissione avea propugnati. E perciò non può accettare la proposta dell'onorevole Luciani.

**Ferrero, ministro della guerra.** Io mi associo perfettamente all'opinione espressa dall'onorevole presidente della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

**Luciani.** Mi dispiace di dover trattenere la Camera in un momento nel quale essa vorrebbe affrettare la discussione, ma io nella decorsa tornata non spiegai, ne svolsi il mio articolo aggiuntivo essendomi limitato unicamente a domandare alla Commissione se il gruppo degli ufficiali riposati o riformati dopo il 23 novembre 1880, giorno al quale fu retrotratta la posizione ausiliaria istituita colla legge del 17 ottobre 1881, fosse compreso nel progetto che si discute. Mi fu risposto che non lo era, ma non ebbi in quel giorno l'avviso nè della Commissione, nè del signor ministro.

Quest'avviso l'ho oggi; ma per quanto esso mi sia contrario io non posso ritirare la mia aggiunta perchè la ritengo giusta, come ritengo che non offenda il principio della non retroattività che si è anche troppo rigidamente affermato in questa discussione.

Quando fu applicata la posizione ausiliaria non tutti gli ufficiali riformati o riposati dal 23 novembre 1880 al 17 ottobre 1881 poterono conseguirla. Come avete udito anche dall'onorevole Ricotti i chiamati furono 1600 ufficiali, mentre non furono che 113 quelli che rimasero fuori.

Ora io richiamo l'attenzione della Commissione su questo piccolo gruppo, e la richiamo perchè vi ha un precedente, che più che un affidamento è

una parola data, nel tempo che il giusto reclamo non potrà al certo turbare l'economia della legge.

Il precedente è questo: quando fu discussa la legge sulla posizione ausiliaria, l'onorevole Corvetto, odierno relatore di questo progetto, propose nella tornata del 1 luglio 1881 il seguente ordine del giorno:

« Gli ufficiali che contando non meno di 20 anni di servizio fossero collocati a riposo, per non possedere più le qualità richieste per il servizio attivo dell'esercito permanente, e per gli effetti della presente legge, e non potessero essere assegnati alla posizione di servizio ausiliario, per ragione di età, o per inabilità al servizio medesimo, avranno diritto al trattamento di cui al n. 1 dell'articolo 8. »

Vale a dire alla pensione di ritiro secondo la legge allora vigente, e così ai trentesimi e rispettivamente ai venticinquesimi della pensione secondo gli anni di servizio.

L'onorevole Corvetto ritirò il suo ordine del giorno non perchè fosse contrastato o respinto; ma unicamente perchè larghi furono gli affidamenti fatti, che cioè ausiliari, riposati e riformati sarebbero stati tutti posti in eguale condizione nel prossimo progetto sulle pensioni militari.

Avanti al Senato sorsero in quella occasione uguali preoccupazioni; e rammento appunto come nella tornata del 12 luglio venissero queste manifestate con nobilissime parole e raccomandazioni dall'onorevole senatore Bertolè-Viale.

Ebbene, oggi quella legge è venuta; e voi avete udito come in essa non sia compreso il gruppo degli ufficiali passati in riposo o in riforma, dal 23 novembre 1880 ad oggi. Badate, che gli ufficiali compresi in questo periodo, che come avete udito non sono un gran numero, appena 113, credono che in quelle discussioni ci sia, come vi ho detto, non un affidamento soltanto, ma una parola data; e ciò è grave.

Comprendo che l'ora incalzante non mi permette diffondermi quanto avrei desiderato e quanto l'argomento esigerebbe e sarò breve quanto più mi sarà possibile.

Se, o signori, io considerando la grossa falange, che dal 1848 arriva al 23 novembre del 1880 posso (per quanto a malincuore) per essi adattarmi alla obiezione, che esiste oggimai un regime, uno stato personale, mutare il quale con disposizione retroattiva oggi non ci è permesso dalle nostre finanze immature che ci vietano ciò che il cuore vorrebbe: se bisogna dunque per essi aver pazienza, e aspettare tempi migliori, e piut-

tosto che fare domande generiche studiare con amore un piano possibilmente pratico di sistemazione (e forse il modo vi è); il caso, quanto a questo piccolo gruppo dei riformati e riposati dal 23 novembre 1880 ad oggi è ben diverso. Io domando infatti agli egregi componenti la Commissione, come domando al ministro: quale differenza fate voi fra questi riposati e riformati, e gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria? Forse i servizi precedenti? No, perchè i servizi dei primi o per ragione di età, o per ragioni di campagne, se non sono maggiori, sono per certo uguali; e maggiori poi certamente i bisogni, e quindi necessità e giustizia esigono se non un miglior trattamento, un trattamento per lo meno alla pari.

Forse i servizi assegnati dall'articolo 50 della legge sulla posizione ausiliaria? Ma, siamo giusti, quei servizi furono più nominali, più potenziali che in atto. Lo sentiste dal collega generale Ricotti l'altro giorno. Colla posizione ausiliaria non s'intese ricompensare una funzione, ma unicamente migliorare le condizioni economiche di quegli ufficiali.

La stessa cosa aveva già detto al Senato l'onorevole Bertolè-Viale. Volete voi del resto la prova che la indennità assegnata alla posizione ausiliaria non fu un corrispettivo, ma un dignitoso mezzo termine per riparare alla insufficienza delle pensioni?

Lo avete udito: sono 1600 gli ufficiali collocati in quella posizione. Ebbene, chiamati in servizio non ve ne sono stati nei tre anni e mezzo ormai decorsi che soli 87. Ho questa cifra da informazioni che ritengo esatte.

Volete voi anche una riprova che quello e non altro fu lo spirito del legislatore?

La disposizione transitoria della legge dell'ottobre 1881, colla retrotrazione al 23 novembre 1880, regalò un anno di indennità, ma certamente non in contemplazione di servizi prestati, subito che non era peranco nata la legge che quei servizi aveva stabiliti.

Del resto, questi ufficiali o riposati o riformati che siano, non sono essi sempre a disposizione del paese o nella riserva o nella milizia territoriale, e quando supreme necessità sorgessero, il loro sangue, la vita di coloro, che ne conservassero tuttora un soffio, non sono forse sempre a disposizione della patria?

Ecco perchè io non trovo ragione di differenza.

Grato alla vostra benevola attenzione, siatemi cortesi di un altro momento, perchè sento di difen-

dere ragioni giuste, e che meritano tutta la vostra attenzione.

Si farebbe forse l'obiezione che retrotrarre non si può?

È la difficoltà questa che ha dominata la discussione di questo progetto di legge, rendendola, dirò, quasi ombrosa.

Già non è vero che le leggi non si possano retrotrarre. Si possono quelle personalmente favorevoli, e tanto più quando il retrotrarre sia giusto come nel caso.

Ma infine la Camera ha retrotratto più volte in questa stessa materia e con consolazione e gratitudine di molti. Ha retrotratto quando con la legge 20 luglio 1881 fu ai riformati e ai riposati del 1871 (anno di data nera) applicata la legge sulle pensioni del 1865. Ha retrotratto quando colla legge del 1881 fu riportata ad un anno addietro ossia al 23 novembre 1880 la posizione ausiliaria. Che più? Anche oggi si pensava a retrotrarre. Io non so che cosa, dopo il ritiro dell'articolo 6 e la sua refusione nel nuovo articolo 11, sia per accadere dei capi di musica giubilati dopo la legge del 27 luglio 1879, ed ai quali il progetto retrotraeva i benefici delle nuove disposizioni.

Restano o non restano? Non lo so, perchè mentre ho veduto oggi precipitare il povero articolo, nel quale questi capi musica erano compresi, non ho ben presenti i termini del nuovo, ed ignoro se alla retrotrazione dei capi musica si pensi in un articolo finale.

Ma, comunque, questo so che nel progetto di legge che abbiamo fra mano, quale ci fu distribuito, per i capi di musica la retrotrazione era fatta.

Ora io dico: ciò sta bene, ciò è giusto, ma sta bene del pari, ed è giusto altrettanto che retrotraiamo allora agli ufficiali riformati e riposati dal 23 novembre 1880 in poi.

Ed ora finisco.

Avverta la Commissione, avverta l'egregio e benemerito ministro che già tanta gratitudine si meritò per alcune leggi riparatrici, e fra le altre quella del luglio 1881 che ho rammentato, ed avverta infine la Camera che razza di mosaico nascerebbe se la assimilazione che io invoco non fosse fatta. Se ausiliari, riposati e riformati dal 23 novembre 1880 in poi non venissero posti alla pari.

Metto da parte il grosso gruppo dei veterani al 23 novembre 1881.

Ebbene, rimanendo la legge com'è, il piccolo gruppo che vien dopo, ossia centotre fra riposati e riformati, si dividono in cinque sottogruppi,

due contenti, o per lo meno relativamente, perchè soddisfare pienamente non è troppo facile, due scontenti, uno scontentissimo.

Primo gruppo — quello dei chiamati alla posizione ausiliaria nel periodo creato dalla disposizione transitoria; questo gruppo riceve il nuovo trattamento ed è soddisfatto. Secondo gruppo (circa 30): sono i collocati a riposo nello stesso periodo, ma non posti in servizio ausiliario; scontenti perchè condannati alla vecchia pensione. Terzo gruppo, i collocati a riposo dal 17 ottobre 1881 ad oggi ed entrati in posizione ausiliaria; contenti come quelli del primo gruppo. Quarto: i collocati a riposo nello stesso periodo, senza posizione ausiliaria; scontenti come quelli del secondo gruppo. Quinto gruppo, scontentissimo, e, se fosse possibile, con ragioni più gravi degli altri due. State bene attenti; esso è composto di quegli ufficiali che dopo essere stati chiamati alla posizione ausiliaria hanno dovuto lasciarla dopo un anno o due. Ebbene, fra la disposizione della legge sulle pensioni civili, che andiamo ad applicare vi è l'articolo 14 che stabilisce la liquidazione delle pensioni sullo stipendio dell'ultimo triennio.

La durissima conseguenza è questa, che dato il caso che esistano ufficiali, e ve ne sono (perchè se il collega Ercole ha le sue lettere, anch'io ho le mie), essi perdono assolutamente il beneficio della pensione ausiliaria, e tornano senza riparo alla vecchia pensione. Lo che equivale a toglier loro il pane di mano, o almeno una parte del loro pane. Non aggiungo di più perchè finirei coll'abusare davvero della pazienza e della bontà vostra. Francamente vi dico che la proposta che io fo, la credo essenzialmente giusta, e per conseguenza vi raccomando di volerla approvare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Corvetto, relatore.** Rinunzio a parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Ferrero, ministro della guerra.** Per debito di cortesia debbo alcune parole di risposta all'onorevole Luciani. Lo ringrazio anzitutto delle parole cortesi che ha voluto indirizzarmi e glie ne sono molto grato; ma in quanto alla tesi che egli sostiene, mi permetta di fargli presente che la legge contempla soltanto le pensioni da liquidare, e non si occupa punto di quelle già liquidate. Gli ufficiali dei quali l'onorevole Luciani tanto s'interessa, non hanno meriti maggiori di quelli che sono stati giubilati anteriormente al 13 novembre 1880.

Sono tutti nella stessa condizione, e l'impossibilità per la finanza di poter provvedere meglio

alla loro sorte, si fa sentire per tutti, e bisogna rassegnarsi è un caso di forza maggiore.

La legge non concerne, lo ripeto, le pensioni già liquidate; questo è un principio già discusso, e se si riaprisse questa questione chi sa dove andremmo a finire.

**Presidente.** Onorevole Luciani, mantiene Ella o ritira il suo emendamento?

**Luciani.** È impossibile che il mio animo si possa acquietare della risposta che io ho udita dall'egregio ministro della guerra. Siccome io credo che la questione della retroattività sia stata l'ombra di questa discussione, e che non possa valere nel caso di ufficiali collocati a riposo o in posizione ausiliaria, inquantochè per essi a senso mio non vi è effettivamente parità di condizioni, io non posso ritirare il mio emendamento. La Camera decida come vuole.

**Presidente.** Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Luciani, non accettato nè dal ministro nè dalla Commissione.

Coloro che lo approvano vogliono alzarsi.

*(Fatta prova e controprova, la proposta Luciani non è approvata.)*

**Presidente.** Ora pongo a partito l'articolo 11 nel modo come fu concordato tra Ministero, Commissione e l'onorevole Cavalletto, e che ho già letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

*(È approvato.)*

“ Art. 12. La presente legge andrà in vigore contemporaneamente alla legge generale per le pensioni civili e militari. ”

Su quest'articolo vi sarebbero tre oratori iscritti. Ma io credo che la discussione sarà facilitata molto da questa nuova formula dell'articolo 12 presentata dall'onorevole ministro della guerra:

“ Art. 12. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1884. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli.

**Plebano.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

**Presidente.** Lo iscriverò. Adesso ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli, a cui domando se accetti questa nuova formula.

**Vacchelli.** Perdoni: io sono iscritto per parlare, e se la Camera vuole continuare la seduta, io parlerò.

**Presidente.** Io credevo che questa nuova formula dell'articolo togliesse ogni ragione a discussione. Non essendosi verificata la mia supposizione, il seguito di questa discussione è rimandato alla seduta di mercoledì mattina.

La seduta è levata alle ore 12 25.

---

Prof. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

---

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).